



Città di Nichelino
Provincia di Torino
Servizio Commercio e Polizia Amministrativa
UFFICIO ATTIVITA' ECONOMICHE SUAP

Ordinanza n. 143 del 27/07/2020

IL DIRIGENTE

Richiamato l'Art. 15 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'Art. 4, comma 4, della L. 15 Marzo 1997, n. 59", recante la disciplina delle "Vendite straordinarie";

Richiamato inoltre l'Art. 14 della Legge Regionale 12 Novembre 1999, n. 28 ed s.m.i, il quale prevede che le vendite di fine stagione possano essere effettuate, per quanto riguarda il periodo invernale, soltanto nell'arco di tempo compreso tra il 1° Gennaio ed il 31 Marzo, e, per quanto riguarda il periodo estivo, soltanto nel periodo compreso tra il 1° Luglio ed il 30 Settembre, e che siano i Comuni, nell'ambito di tali periodi, a fissarne annualmente la durata fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Preso atto che con l'art. 6 della L.r. n. 13/2011 si è stabilito che la Giunta Regionale, con proprio provvedimento, fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo;

Con deliberazione n. 3-8048 del 12,12,2018 - "L.R. n. 28/1999, art. 14, comma 2. Fissazione del calendario dei saldi di fine stagione per l'anno 2019" - la Giunta regionale ha comunicato con nota pec del 29/11/2019 n. 43030 che ha fissato le date di inizio dei saldi invernali ed estivi per l'anno 2020, secondo il seguente calendario:

- i saldi invernali iniziano, per tutti i comuni della Regione, il SABATO 4 gennaio 2020;
- i saldi estivi iniziano, per tutti i comuni della Regione, il SABATO 4 luglio 2020;
- i saldi possono durare fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative;
- i comuni stabiliscono la scansione temporale delle otto settimane di durata dei saldi;

Richiamata l'ordinanza comunale del 5/12/2019 n. 343 che fissa i periodi dei saldi invernali ed estivi anno 2020;

Rilevato che in deroga alla suddetta DGR 3-8048 del 12,12,2018 la Regione Piemonte con la DGR n. 13-1539 del 19/6/2020 ha posticipato la data di inizio dei saldi estivi di fine stagione a sabato 1,8,2020 a seguito della riunione della Conferenza delle Regioni in data 7,5,2020

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 23/07/2020 n. 1-702 con la quale si delibera di fissare la data di inizio dei saldi estivi, conformemente alla decisione assunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con nota del 21/07/2020, per l'anno 2020 a decorrere da sabato 25/07/2020 invece che da sabato 01/08/2020 come precedentemente indicato con DGR 19/06/2020 n. 13-1539;

Rilevata la necessità di fissare pertanto il nuovo periodo di durata dei saldi estivi pari a n. 8 settimane continuative, così come già concordato con le organizzazioni di categoria per gli anni precedenti, e pertanto la fine dei saldi estivi al 19/9/2020;

Richiamato l'Art. 14 bis della citata Legge Regionale 28/1999 ed s.m.i" e la Circolare del Presidente della Giunta della Regione Piemonte del 2 Ottobre 2006, n. 2/BAP/COP, ai sensi della quale "resta in vigore il disposto dell'Art. 14 bis della L.R. 12 Novembre 1999 n. 28 e s.m.i. secondo il quale nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo";

Richiamato:

- il D.Lgs. del 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" ed in

- particolare l'Art. 107 che definisce funzioni e responsabilità della Dirigenza;
- il provvedimento del Sindaco n. 149 del 27,11,2019 con il quale è stato conferito l'incarico al Segretario Generale dal 2,12,2019 ed il provvedimento sindacale n. 157 del 6,12,2019 con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ivi compreso quello del Segretario Generale fino al 31,12,2020;
 - la presente proposta inoltrata dal responsabile del procedimento Dsa Ghibaudo Gloria nominata con DT n. 2211 del 17,1,2019;
 - il vigente Statuto dell'Ente;

DISPONE

Di rifissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive**, per l'anno 2020, nei seguenti archi di tempo:

- **Vendite di fine stagione estive: 25 luglio 2020 – 19 settembre 2020.**

Si precisa che, ai sensi dell'Art. 14 c. 3 della Legge Regionale 12 Novembre 1999 n. 28, **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento e l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori.**

Si fa presente che, ai sensi dell'Art. 15, comma 3, della succitata Legge Regionale, “*nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione 'vendite fallimentari' come pure ogni riferimento a 'fallimento', 'procedure fallimentari', 'esecutive', 'individuali' o 'concorsuali' e simili, anche come termine di paragone*”. Inoltre, ai sensi dell'Art. 15, comma 5, del D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 114, “*lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto*”.

Si avverte altresì che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 Settembre 2005, n. 206.

E COMUNICA

- ♣ Per quanto di interesse di terzi, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Nichelino o, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.
- ♣ Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il Dr. Luigi Grasso;
- ♣ Tale provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Nichelino e ne sarà data notizia sul sito del comune www.comune.nichelino.to.it e sulla pagina facebook del comune di nichelino.
- ♣ In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 114, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso e degli art. 14 e 14-bis della L. R. 28/99 ed s.m.i, in materia disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste da altre disposizioni.

Nichelino, 27/07/2020

II DIRIGENTE
(Dr. Luigi Grasso)